



PARERE DEL REVISORE UNICO

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;
- applicazione dell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2

"Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

REVISORE UNICO

Verbale n. 10 del 26/07/2022

COMUNE DI COSSOINE

PROVINCIA DI SASSARI

Oggetto: Parere su variazione n. 5 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio (art. 175, c. 8, e art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000)

PREMESSA

In data 23/03/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (cfr parere/verbale n. 3 del 11/03/2022).

In data 27/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr relazione /verbale n. 6 del 10/05/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.111.250,39 così composto:

fondi accantonati	per euro 85.369,25;
fondi vincolati	per euro 558.832,65;
fondi destinati agli investimenti	per euro 73.612,57;
fondi disponibili	per euro 393.435,92.

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2022, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Deliberazione n. 15 del 12/04/2022 cfr verbale n. 4 del 11/04/2022

Deliberazione n.18 del 27/05/2022 cfr verbale n. 8 del 24/05/2022.

La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 comma 4 TUEL:

Delibera n° 40 del 16/06/2022 cfr verbale n. 9 del 26/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera b), T.U.E.L:

Determinazione n. 252 del 30/12/2021.

Fatta salva l'ipotesi che l'Ente, in via eccezionale per l'anno 2022 (articolo 40, comma 4, del DL 50/2022), abbia approvato il bilancio di previsione applicando la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021, l'Organo di Revisione *ha* accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si

Parere del Revisore su Variazione n. 5 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

www.ancrel.it

trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

(N.B. – Si ricorda che l'articolo 109, comma 2 del DL 18/2020 che, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, consente agli enti locali l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio).

L'Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2021 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	€	9.189,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-€	24.546,00
Saldo complessivo	€	33.735,00

(N.B. - In base all'art. 37-bis del D.L. 21/2022 (conv. in L. 51/2022) anche per quest'anno il provvedimento con il quale si possono rettificare gli allegati al rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione Covid-19 è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora, invece, risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Preso atto che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente che pertanto vi è la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alla gestione che vengono così riassunti:

Il Revisore Unico ha formulato il parere sul Fabbisogno di Personale 2022/2024.

La variazione n. 5 di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio è così riassunta:

BILANCIO 2022

Entrate			
maggiori previsioni di entrate di parte corrente per	€	90.272,94	
minori previsioni di entrate di parte corrente per	€	<u> </u>	
Differenza per maggiori previsioni di entrate di parte corrente	€	90.272,94	
maggiori previsioni di entrate in conto capitale per	€	53.971,52	
minori previsioni di entrate in conto capitale per	€	<u>15.000,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di entrate in conto capitale	€	<u>38.971,52</u>	
Totale entrate			€ 129.244,46
Avanzo di amministrazione applicato			€ <u>49.633,31</u>
Totale generale entrate			€ <u><u>178.877,77</u></u>
Spese			
maggiori previsioni di spese di parte corrente per	€	139.906,25	
minori previsioni di spese di parte corrente per	€	<u> </u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese di parte corrente	€	139.906,25	
maggiori previsioni di spese in conto capitale	€	53.971,52	
minori previsioni di spese in conto capitale per	€	15.000,00	
Differenza per maggiori previsioni di spese in conto capitale	€	<u>38.971,52</u>	
Totale spese			€ <u><u>178.877,77</u></u>

DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI:

Maggiori previsioni di entrate di parte corrente algebricamente determinate per	€	90.272,94	
Maggiori previsioni di spese di parte corrente algebricamente determinate per	€	<u>139.906,25</u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese di parte corrente			€ -49.633,31
Minori previsioni di entrate in conto capitale algebricamente determinate per	€	38.971,52	
Maggiori previsioni di spese in conto capitale algebricamente determinate per	€	<u>38.971,52</u>	
Differenza maggiori spese in conto capitale			€ <u>0,00</u>
Spese finanziate con applicazione dell'avanzo di amministrazione			€ <u>48.633,31</u>

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento non riguardano incrementi di spesa del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010.

Il Revisore Unico attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore Unico ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel no così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.306.886,24
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	13.771,64
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.466.547,29 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)	1.611.603,63
- fondo pluriennale vincolato		0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-131.284,70
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	145.911,97 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	14.627,27
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		
O=G+H+I-L+M		0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		123.484,76
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		461.541,73
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.717.793,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.302.819,94 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 20/07/2022 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 26/07/2022

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Francesca Scanu